

Libera circolazione delle persone: fine dei contingenti per la Croazia

# Commento alle disposizioni

Conformemente all'articolo 10 paragrafo 4*d* dell'accordo del 21 giugno 1999¹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), nel 2025 non potrà più essere attivata la clausola di salvaguardia specifica applicata dal Consiglio federale per gli anni 2023 e 2024 allo scopo di mantenere il contingentamento dei permessi per i lavoratori croati, in quanto le condizioni per la sua applicazione non sono più soddisfatte.

La presente modifica dell'ordinanza del 22 maggio 2002<sup>2</sup> sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) è necessaria per tenere conto della fine del periodo di contingentamento per i permessi di soggiorno di breve durata (permessi L UE/AELS) e i permessi di dimora (permessi B UE/AELS) decorso nel 2023 e nel 2024 nei riguardi dei cittadini della Croazia desiderosi di lavorare in Svizzera.

Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori croati beneficeranno della libera circolazione delle persone senza restrizione alcuna. Il loro accesso al mercato del lavoro svizzero non sarà più contingentato.

Occorre pertanto modificare o abrogare le disposizioni seguenti dell'OLCP affinché non contengano più alcun riferimento ai predetti contingenti e ai loro effetti per le persone interessate.

### Art. 3 cpv. 2 Deroghe al campo d'applicazione

Siccome l'ammissione di lavoratori croati non soggiace più a contingente, non occorrono più nei loro riguardi deroghe fondate sull'articolo 43 capoverso 1 lettere e–h dell'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>3</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

## Art. 8 Assicurazione del permesso

Siccome l'ammissione di queste persone non è più contingentata, peraltro non occorre più prevedere la possibilità di concedere loro un'assicurazione di rilascio del permesso ai sensi dell'articolo 5 OASA.

#### Art. 10 Computo sui contingenti massimi

Siccome l'ammissione di lavoratori croati non soggiace più a contingente, nei casi particolari previsti dalla presente disposizione la possibilità di riutilizzare l'unità computata sul contingente corrispondente è ormai superflua.

### Art. 11 Ripartizione dei contingenti massimi

Dal 1° gennaio 2025 i cittadini della Croazia che desiderano esercitare un'attività lucrativa in Svizzera non soggiacciono più a nessun tipo di contingentamento dei permessi di soggiorno di breve durata (permessi L UE/AELS) e dei permessi di dimora (permessi B UE/AELS). Decade pertanto la ripartizione.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RS **0.142.112.681** 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> RS **142.203** 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> RS **142.201** 

# Art. 12 cpv. 1–3 Deroghe ai contingenti massimi

Le deroghe al computo sui contingenti previste ai capoversi 1–3 del presente articolo non si applicano più ai lavoratori croati, infatti essi non soggiacciono più a contingenti. Il rimando nel titolo può essere soppresso.

# Art. 38 Disciplinamento transitorio

I contingenti temporanei previsti da queste disposizioni non sono più applicabili. Questo disciplinamento perde pertanto la sua ragion d'essere.